

# IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VERSAMENTO ANNO 2012 - 1ª RATA



### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;  
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;  
Visto l'art. 4 del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, della legge 26 aprile 2012 n. 44.

### INFORMA CHE

ENTRO IL  
**18 GIUGNO**  
2012

#### deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno d'imposta 2012.

Sono soggetti passivi il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

### ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

#### L'aliquota "IMU" per l'ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE è pari allo 0,40 per cento ( 4 per mille).

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

#### PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.

#### DETRAZIONE

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la detrazione prevista è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Per l'anno 2012, il pagamento per ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE potrà essere effettuato:

- in 2 rate (prima rata, 50 %, entro 18 giugno – seconda rata a conguaglio entro 17 dicembre);
- in 3 rate (prima rata, un terzo, entro 18 giugno – seconda rata, un terzo, entro 17 settembre – terza rata, a conguaglio, entro 17 dicembre).

Il calcolo dell'imposta "IMU" per le RATE DI ACCONTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE dovrà essere effettuato **sull'aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,40 per cento (4 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse**. Entro il 17 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal Comune (aumento o diminuzione di 0,20 punti percentuali), che ha tempo fino al 30 settembre 2012 per approvare o modificare le aliquote base stabilite dallo Stato.

### FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando **l'aliquota di base (0,20%)** e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta è effettuato **in un'unica soluzione entro il 17 dicembre**.

### ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI

Il pagamento "IMU" per TUTTI GLI IMMOBILI CHE NON SONO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, E PER LE AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato:

**in 2 rate (prima rata, 50 %, entro 18 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro 17 dicembre).**

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato sull'aliquota stabilita dallo Stato pari al **0,76 per cento (7,6 per mille)** indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate.

Entro il 17 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal Comune (aumento o diminuzione di 0,30 punti percentuali), che ha tempo fino al 30 settembre 2012 per approvare o modificare le aliquote base stabilite dallo Stato.

### CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU \_\_\_\_\_

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze.....	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale.....	3913	-
IMU - imposta municipale propria per terreni.....	3914	3915
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili.....	3916	3917
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati.....	3918	3919

### ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

- Il previgente regime I.C.I. consentiva ai Comuni di equiparare alle abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Tale possibilità viene meno con l'IMU. Pertanto, per tale tipologia di immobili non potranno essere applicate l'aliquota agevolata e la detrazione per l'abitazione principale;
- sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art. 4 comma 3 lettera h) del presente regolamento;
- le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all'imposta "IMU" come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni;
- sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;
- si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:
  - le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al :

- (N.B. Indicare se già approvati: il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU", la Deliberazione di determinazione aliquote e detrazioni "IMU", la Deliberazione di determinazione dei valori delle aree fabbricabili)**
- Al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i.

#### SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario: \_\_\_\_\_

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI